



CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

Servizio Sviluppo del Commercio e Promozione del Territorio

Ordinanza N. 129 del 18/05/2020

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA IN VIGORE DAL 18 MAGGIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020

Premesso che con ordinanza n. 43 del 18 febbraio 2009, al fine di rendere funzionali gli orari delle attività di acconciatore ed estetista alle esigenze dei consumatori, si è stabilito che ciascun esercizio di acconciatore ed estetista potesse determinare liberamente l'orario di apertura nelle giornate comprese dal lunedì al sabato, in una fascia oraria giornaliera compresa tra le ore 8,00 e le ore 22,00 nonché l'apertura facoltativa delle attività di estetista e acconciatore nelle giornate domenicali e festive individuate dall'Amministrazione Comunale in concerto con i rappresentanti di categoria;

Considerato che, con i D.P.C.M. 11 marzo 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, sono state adottate sull'intero territorio nazionale, misure che, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, prevedono la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona, tra cui quelle riferite ad acconciatori ed estetisti;

Richiamati il Decreto della Regione Piemonte n. 58 del 18/5/2020 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e il D.G.R. 1-1382 DEL 17/5/2020 "Adozione delle linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive dal 18 maggio 2020;

Considerato che la riapertura di tali attività comporterà necessariamente, per il mantenimento del previsto distanziamento sociale, l'esigenza di procedere ad una riorganizzazione delle modalità di svolgimento della propria attività, ad esempio in termini di utilizzo degli spazi di lavoro, di modalità di ricevimento dei clienti, ecc;

Preso atto che, nel corso del periodo di chiusura delle attività a causa dell'emergenza epidemiologica, sono pervenute da parte degli operatori del settore, richieste volte a poter disporre di orari di apertura più flessibili, al fine di poter fornire una miglior fruizione del servizio da parte della clientela oltre che per consentirne più agevoli modalità di organizzazione della propria attività;

Richiamato l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Richiamato inoltre, l'art.20 Regolamento Comunale per Acconciatori ed estetisti relativo agli orari di apertura e chiusura;

Vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 e s.m.i. "Disciplina dell'attività di acconciatore";

Vista la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e s.m.i. "Disciplina delle attività di estetista";

Vista la Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54 e s.m.i. "Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 – Disciplina dell'attività di estetista";

Visto il Regolamento Comunale n° 20 per la disciplina di acconciatore ed estetista, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 159/1995 e smi;

DISPONE

Per le motivazioni sopraesposte e limitatamente al periodo che decorre dal 18 MAGGIO 2020 E FINO AL 31 DICEMBRE 2020, l'orario di apertura dell'utenza degli esercizi di acconciatore ed estetista è stabilito nel seguente modo:

1. Ciascun esercizio, in tutto il territorio cittadino, determina liberamente l'orario di apertura fino a sette giorni su sette alla settimana. L'orario di apertura non deve superare le 14 ore giornaliere e deve essere compreso nella fascia oraria tra le ore 7.00 e le ore 22.00, con possibilità di effettuare l'orario continuato senza interruzione a metà giornata. Al solo fine di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso, è consentita la tolleranza di mezz'ora oltre l'orario autorizzato, sia per le attività di acconciatore che per le attività di estetista, a condizione che la porta d'accesso all'esercizio resti chiusa.
2. Resta esclusa la possibilità di apertura degli esercizi di acconciatore ed estetista nei giorni 25 e 26 dicembre 2020;
3. Nei locali di ciascun esercizio deve essere esposto, in modo visibile al pubblico anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività praticato.
4. Si ribadisce l'obbligo per il responsabile tecnico di garantire la propria presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura, specificando che, nel caso di adozione di un orario di attività esteso, tale presenza possa essere garantita anche attraverso la nomina di più responsabili tecnici.
5. Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate.

L'adozione della presente ordinanza comporta la sospensione di quanto disposto con ordinanza n°43 del 18 FEBBRAIO 2009 per il periodo in oggetto indicato;

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dott.ssa Elena Piastra